



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Personale della scuola

Decreto n. 1207 del 10 luglio 2014

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti universitari e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

**Visto** decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**Visto** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado", ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**Visto** il decreto ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014, concernente l'attivazione dei Tirocini formativi attivi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

**Visto** il decreto 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

**Visto** il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22 concernente le lauree specialistiche (LS), i diplomi di laurea (DL) del pregresso ordinamento a suo tempo non inseriti in quanto non attivati o non completati, i requisiti minimi e i titoli aggiuntivi, ai fini dell'ammissione alle prove di accesso alle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) e per il reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole secondarie;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

**Visto** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la "definizione della disciplina dei requisiti e delle



modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**Viste** le domande di partecipazione ai percorsi formativi speciali presentate ai sensi dell'art. 4 del già citato DM n. 312/2014;

**Visto** l'atto di questo ufficio con il quale sono stati pubblicati in via provvisoria gli elenchi dei candidati ammessi ai Tirocini formativi attivi e degli esclusi per difetto dei requisiti richiesti per l'accesso;

**Analizzati** i reclami pervenuti entro i termini stabiliti ed espletati i necessari e doverosi controlli;

**Ritenuto** di pubblicare gli elenchi definitivi dei candidati ai Tirocini formativi attivi e degli esclusi per mancanza dei requisiti previsti per l'accesso;

### **Decreta**

Art. 1. Sono pubblicati gli elenchi di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Art. 2. Avverso l'esclusione dalla partecipazione al test preliminare TFA II ciclo è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore Generale  
Francesco de Sanctis  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

### **Allegati**

- Elenchi da considerare in via definitiva relativi alle classi di concorso Accorpamento 9: ammessi (pdf, 14 kb) ed esclusi (pdf, 4 kb)

LV/

